

## **BGer 5A 680/2011 vom 2. Juli 2012**

Bundesgericht, 2012-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_680\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_680_2011)

FR: TF 5A 680/2011 du 2 juillet 2012

IT: TF 5A 680/2011 del 2 luglio 2012

### **Regeste**

Divorzio | Diritto di famiglia

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

La vertenza concerne l'omologazione di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, avente per oggetto questioni di natura pecuniaria e di natura ideale quale l'affidamento dei figli ed il diritto di visita del padre. Conformemente alla giurisprudenza si tratta pertanto di una vertenza civile ai sensi dell' art. 72 cpv. 1 LTF di natura globalmente non pecuniaria, come rettammente constatato dal Tribunale di appello (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; consid. 7 pag. 8). La Corte cantonale ha statuito su appello quale ultima istanza cantonale ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ). Il ricorso è stato tempestivamente ( art. 100 cpv. 1 LTF ) introdotto dalla parte soccombente in ultima istanza cantonale, pertanto particolarmente toccata dalla decisione ed a beneficio di un interesse degno di protezione a che quest'ultima sia annullata o modificata ( art. 76 cpv. 1 LTF ). Data la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa di primo acchito inammissibile ( art. 113 LTF ).

#### **E. 1.2**

Usualmente le parti si premurano di inoltrare al giudice del divorzio una convenzione volta a regolamentare le conseguenze accessorie del divorzio stesso, ed in tale funzione a sostituire la decisione autoritativa del giudice. Se il giudice accetta di esaminare una tale convenzione in base ai criteri applicabili nelle varie circostanze (abrogati art. 140 segg. CC; ora art. 279 seg., 282, 285 lett. c e 288 cpv. 1 CPC [RS 272]), egli emana una decisione di merito, finale ai sensi dell' art. 90 LTF (v. ad es. sentenze 5A\_599/2007 del 2 ottobre 2008 consid. 2; 5A\_56/2010 del 2 giugno 2010 consid. 1 e consid. 2.2 riferito all'esistenza stessa di una convenzione, in FamPra.ch 2010 pag. 696). Nel caso presente, invece, il Pretore ha considerato di non potere esaminare la convenzione nel merito, non avendo i coniugi congiuntamente postulato di ratificarla, anzi avendo essi sostanzialmente chiesto di non ratificarla. Ciò porta a concludere - concordemente con il Tribunale di appello, la cui posizione è espressamente condivisa dalla ricorrente - che la decisione impugnata è di natura incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF .

#### **E. 2**

Il ricorso in materia civile contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ).

### **E. 2.1**

È irreparabile unicamente quel pregiudizio che nemmeno una decisione favorevole nel merito riesce a cancellare completamente. Tale pregiudizio deve inoltre essere di natura giuridica; un inconveniente meramente sostanziale, consistente ad esempio in un aumento della durata della procedura e dei relativi costi, è insufficiente ( DTF 138 III 190 consid. 6 con rinvii; 137 III 380 consid. 1.2.1 con rinvii). È compito del ricorrente - pena l'inammissibilità del gravame - spiegare in dettaglio perché ed in quale misura siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità del ricorso fondato sull' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , a meno che queste non facciano di primo acchito alcun dubbio ( DTF 136 IV 92 consid. 4; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Nel caso di specie, la ricorrente afferma apoditticamente che la decisione impugnata può causare un pregiudizio irreparabile, rinviando all' art. 93 LTF . Non spende tuttavia una sola parola per spiegare la sua affermazione. Né si può dire, nel caso concreto, che il pregiudizio irreparabile appaia senz'altro alla sola lettura degli atti: l'unica evidente conseguenza del rifiuto dell'omologazione della convenzione introdotta dalla ricorrente è che il procedimento di divorzio dovrà continuare. Da ciò deriva al più un aumento della durata e dei costi legati al procedimento stesso, ma nessun ulteriore pregiudizio. Privo di adeguata motivazione, il ricorso non dimostra l'adempimento del requisito del pregiudizio irreparabile causato dalla decisione incidentale avversata; né un tale pregiudizio appare evidente alla lettura degli atti.

### **E. 2.2**

Quanto all'ammissibilità del ricorso in ragione del fatto che il suo accoglimento comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ), sia constatato semplicemente che la ricorrente non vi si riferisce del tutto, benché la giurisprudenza esiga che anche questa condizione per l'ammissibilità del gravame sia dettagliatamente allegata e dimostrata (sentenza 4A\_48/2010 del 9 luglio 2010 consid. 1.3.2 con rimando alle già citate DTF 134 III 426 consid. 1.2 e 133 III 629 consid. 2.3.1 e 2.4.2). A titolo puramente abbondanziale sia comunque constatato che quest'esigenza non sarebbe soddisfatta nel caso concreto. Il Tribunale di appello non ha esaminato l'adeguatezza della convenzione, né l'ha fatto in precedenza il Pretore (v. supra consid. 1.2). In tali circostanze, anche un'eventuale ammissione del presente ricorso in materia civile non potrebbe evitare un rinvio della causa alle istanze cantonali per nuova decisione. Né è escluso che queste dovrebbero svolgere una seppur minima procedura probatoria, non foss'altro poiché la convenzione tratta anche di questioni sottratte al potere di disposizione delle parti, come quelle legate all'attribuzione dei figli ed al diritto di visita. Non è dunque possibile ammettere che l'accoglimento del presente ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ).

### **E. 3**

Ne discende che pure il ricorso in materia civile va dichiarato integralmente inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non sono dovute ripetibili, l'opponente non essendo stato invitato ad esprimersi sul merito ed avendo egli postulato senza successo la riezione dell'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo.